

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3635

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**TABACCI, PISICCHIO, LANZILLOTTA, CALEARO CIMAN,
CALGARO, CESARIO, MOSELLA, VERNETTI, LA MALFA,
PEZZOTTA, GRAZIANO, MISITI, SCILIPOTI, TASSONE**

Norme per l'elezione del Senato della Repubblica

Presentata il 15 luglio 2010

ONOREVOLI COLLEGHI! — Non sempre nella storia tornare indietro è sintomo di reazione. Accade a volte, meno raramente di quanto si pensi, che il ritorno al passato sia la decisione migliore possibile dopo il fallimento di un tentativo di « progresso ». Per non andare troppo lontano nel tempo e nello spazio, si può pensare a quanto accadde in Italia nel 1953, dopo il fallimento della cosiddetta « legge truffa ».

Come si ricorderà, le prime elezioni della Camera dei deputati dopo l'istituzione della Repubblica si erano svolte il 18 aprile 1948 e avevano sancito il trionfo della democrazia cristiana di De Gasperi, che aveva ottenuto oltre il 48 per cento dei consensi elettorali e formato un Governo con i piccoli partiti cosiddetti laici, costringendo all'opposizione il partito comu-

nista italiano e il partito socialista italiano che si erano presentati uniti nel fronte popolare. I quattro anni successivi avevano evidenziato il lento ma inesorabile logoramento della formula centrista di De Gasperi, assediato tra l'altro alla sua destra da chi lo riteneva non più in grado di impedire la rimonta del partito comunista nelle imminenti elezioni del 1953. Fu per questo motivo che De Gasperi ritenne necessario un cambiamento nella legge elettorale per la Camera. Al sistema proporzionale doveva sostituirsi una sorta di sistema maggioritario di coalizione. Una coalizione di partiti apparentati formalmente, che quindi si impegnavano prima delle elezioni a governare insieme in caso di vittoria elettorale, avrebbe potuto ottenere il 65 per cento dei seggi della Ca-

mera, con l'applicazione di un premio di maggioranza, qualora avesse ottenuto anche solo la metà più uno dei voti validi. Non si trattava, in realtà, di una legge sconvolgente: tuttavia, il clima della cosiddetta guerra fredda e la somiglianza, più apparente che reale, della legge voluta da De Gasperi con la Legge Acerbo del 1924, che aveva consegnato di fatto la maggioranza parlamentare al partito fascista, provocarono non solo la violenta reazione dei partiti della sinistra, ma anche molti dubbi e incertezze in chi di sinistra non era.

Era giusto — ci si domandava — per rispondere ad una presunta esigenza di stabilità governativa, distorcere in maniera sostanziale il risultato elettorale? Era giusto attribuire un numero di seggi tanto alto ad un gruppo di partiti che, tra l'altro, era obbligato sì a presentarsi assieme alle urne, ma non a restare assieme dopo il voto, non essendo, infatti, prevista alcuna conseguenza pratica per una rottura della coalizione? I dubbi e, ancor più, la violentissima battaglia parlamentare condotta dai gruppi del partito comunista italiano e del partito socialista italiano, che vide scontri anche fisici, dimissioni di Presidenti del Senato, ostruzionismo pesantissimo, non indebolirono la volontà di De Gasperi, il quale riteneva necessario rafforzare in questo modo la compattezza dell'esecutivo. Ma lo scontro non passò senza lasciare tracce anche all'interno dello schieramento di maggioranza. Dal partito socialista democratico di Saragat fuoriuscì un piccolo gruppo di esponenti che fondò la formazione di unità popolare proprio in contrapposizione alla « legge truffa », anche nel partito liberale italiano e nel partito repubblicano italiano si registrarono defezioni, che non vennero subito percepite nella loro vera gravità. La riforma elettorale divenne legge nel marzo del 1953 e fu applicata per la prima (e ultima) volta il 7 giugno 1953, in occasione delle elezioni per la II legislatura repubblicana. A sorpresa, i partiti apparentati (democrazia cristiana, partito socialista democratico italiano, partito liberale, *Südtiroler Volkspartei* e partito sardo

d'azione) non raggiunsero la maggioranza più uno dei voti, fermandosi, proprio grazie alla scissione della formazione di unità popolare, al 49,8 per cento. Il premio di maggioranza, quindi, non trovò applicazione, De Gasperi, di fatto sconfitto, formò il suo ottavo e ultimo Governo, che non ottenne la fiducia della Camera, venendo sostituito da un ministero guidato da Pella. E qui si osserva la saggezza della classe politica di allora, che interpreta in maniera chiara il risultato del voto: se è infatti vero che il premio di maggioranza non si è applicato per un piccolissimo scarto di voti, è anche vero che il risultato del 7 giugno ha evidenziato un rifiuto degli elettori nei confronti di una legge che aveva diviso radicalmente il Paese e che aveva dato come frutto il calo di suffragi per tutti i partiti apparentati. Cosa fare allora? Insistere sulla legge elettorale cosiddetta « truffa » anche per le successive elezioni politiche o inventare una nuova legge elettorale, la terza in cinque anni? Si ritenne che tutto questo fosse inutile e dannoso. Meglio tornare indietro, meglio ripristinare la legge proporzionale del 1948. E così si fece. Oggi molti potrebbero accusare i legislatori di allora di avere sbagliato, di avere preferito l'instabilità alla governabilità. Ma chi rifletta senza pregiudizi non può non ammettere che fu un atto di grande saggezza tornare indietro, annullando una legge di fatto condannata dagli elettori.

Eguale, la stagione inaugurata con la riforma elettorale del 1993 ha dato luogo ad un susseguirsi di eventi politici e istituzionali che denunciano, senz'ombra di dubbio, l'inadeguatezza di quelle prescrizioni per il raggiungimento degli obiettivi, pur condivisibili, della governabilità e della stabilità democratica. È trascorso sufficiente tempo per convalidare il timore che si siano commessi gravissimi errori di prospettiva. Se n'è accorto l'elettorato, il quale se non ha rigettato, per oggettiva impossibilità, con il proprio voto un meccanismo di premio di maggioranza logorato dal suo stesso essere riproposto, tuttavia ha denunciato la propria disaffezione ingigantendo l'astensionismo. Ognuno lo

interpreti in piena libertà, ma l'allontanamento degli elettori dalle urne ha precisi significati politici. Quello che gli attribuiamo è di sicura denuncia della strumentalità sopraggiunta dei meccanismi elettorali per il favoreggiamento di pratiche di potere decisamente antidemocratiche.

Non suoni, dunque, stravagante questo passo indietro che noi suggeriamo, proponendo il ripristino della legge per l'elezione del Senato voluta direttamente dall'Assemblea costituente e quindi carica di sensazioni, intuizioni, suggestioni d'ordine costituzionale. A coloro che, avventurosamente, fomentano il desiderio dell'egoismo e della separatezza e a tutti gli altri che tacciono per viltà politica, proponiamo una lettura di questa legge elettorale come la più avanzata nel riconoscimento dell'autonomia politica regionale. Vi aggiungiamo la considerazione che il suo maggioritarismo (per altro attuatosi nelle diverse legislature solo in pochi casi), ha il senso di riconoscere e affermare il collegamento stabile, profondo del candidato con il territorio del collegio che lo esprime, mentre la proiezione proporzionale valorizza senza artificiose distorsioni la corrispondenza parlamentare della volontà popolare. E non si dica che gli istituti della democrazia sono intimamente inefficienti quando la lezione della storia indica tra i responsabili dell'inefficienza gli egoismi di parte, purtroppo ben interpretati dai partiti.

L'articolo 1 contiene la norma di abrogazione della legislazione elettorale relativa al Senato della Repubblica, risalente al 1993, che ha costituito, senza nulla togliere al libero voto democratico, l'attuazione di un intento di prevaricazione delle forze di partito sulla volontà democratica degli elettori, in particolare come sopra esposto, mediante l'apposizione del *machiavello* del premio di maggioranza.

L'articolo 2 disciplina la composizione del Senato nella giusta luce della stagione costituente, riaccesa nella prospettiva di un'incisiva spinta di partecipazione democratica degli elettori.

L'articolo 3 reca la disciplina della convocazione dei comizi elettorali.

L'articolo 4 reca la disciplina dell'elettorato passivo.

L'articolo 5 reca la disciplina dell'ufficio elettorale circoscrizionale.

L'articolo 6 reca la disciplina dell'ufficio elettorale regionale.

Il titolo III, relativo alle candidature, ai delegati, ai rappresentanti dei candidati e ai rappresentanti di gruppi di candidati, negli articoli da 7 a 14 ristabilisce quella che non indebitamente possiamo definire come «umanizzazione» delle operazioni di individuazione dei protagonisti dell'elezione del Senato. Dalla dichiarazione di accettazione delle candidature fino all'indicazione dei collegamenti e alle stesse operazioni, tecnicamente terze e imparziali, degli uffici competenti, la disciplina proposta prefigura un riavvicinamento dei protagonisti politici con il corpo elettorale, attraverso la mediazione di istituti sagomati su un'Italia meno tecnocratica ma con serie ambizioni di democrazia sostanziale.

L'articolo 15 reca la disciplina dell'elettorato attivo.

L'articolo 16, non senza una riflessione preliminare, riproduce la disposizione circa l'uso della matita copiativa per l'espressione del voto sul contrassegno scelto dall'elettore. Non ignoriamo e non nascondiamo il disappunto per esercizi incamminati negli anni 2000 senza essere stati capaci di passare all'espressione del voto elettronico, probabilmente più sicuro, certamente più «contemporaneo».

L'articolo 17 contiene il fondamento uninominale del sistema elettorale del Senato. Senza scadere in artifici, senza cercare una falsa condivisione del corpo elettorale sulla persona, sui partiti, sulle aggregazioni di comodo, la presente disposizione stabilisce che un *quorum* del 65 per cento testimonia della capacità di chi lo consegue di rappresentare diffusamente interessi del proprio collegio elettorale. Gli accorda il credito di poter rappresentare adeguatamente il Paese.

L'articolo 18 reca le norme sulla verbalizzazione delle attività dell'ufficio elettorale circoscrizionale.

L'articolo 19 reca il meccanismo di proporzionalità che, con l'eccezione di chi abbia interessi di parte, riconducibili all'intento di non veder insidiata una consistenza rappresentativa artificiale, raccoglie l'aspettativa generalizzata di un riavvicinamento, con il voto, del consenso e della rappresentanza. Non sfugge, infatti, che il sistema elettorale del Senato, figlio di una stagione di forte volontà partecipativa espressasi con i *referendum*, ha completamente fallito nel fine assegnato. Oggi è dovere inderogabile del Parlamento restituire agli elettori la libertà e la responsabilità di una svolta

democratica del Paese, il cui primo passo è l'assegnazione del compito di rivitalizzare i meccanismi di base della democrazia al voto, al consenso perdurante nel periodo di durata della legislatura, non al carisma di piazza.

L'articolo 20 reca la disciplina della verbalizzazione delle attività dell'ufficio elettorale regionale.

L'articolo 21 reca la disciplina delle ipotesi di vacanza di seggi.

L'articolo 22 e l'articolo 23 recano la disciplina elettorale *ad hoc* per la Valle d'Aosta.

Il titolo VIII (relativo a disposizioni transitorie e finali), dall'articolo 24 all'articolo 30, reca la disciplina di alcuni aspetti tecnici e di attuazione.

PROPOSTA DI LEGGE

—

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1.

(Abrogazione del testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533).

1. Il testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è abrogato.

ART. 2.

(Composizione del Senato. Collegi elettorali. Circoscrizioni).

1. Il Senato della Repubblica è eletto secondo le norme stabilite dalla Costituzione e dalla presente legge. La ripartizione dei seggi tra le regioni si effettua in proporzione alla loro popolazione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti, secondo le prescrizioni di cui al terzo comma dell'articolo 57 della Costituzione.

2. In ogni regione sono costituiti tanti collegi quanti sono i senatori ad essa assegnati.

3. Le sezioni elettorali che interessano due o più collegi si intendono assegnate al collegio nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio elettorale di sezione.

4. La tabella delle circoscrizioni è stabilita con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'interno.

5. L'assegnazione del numero dei senatori a ciascuna regione e la circoscrizione dei collegi sono rivedute, con legge ordinaria, immediatamente dopo la pubblica-

zione ufficiale dei risultati del censimento generale della popolazione da parte dell'Istituto nazionale di statistica.

6. I cambiamenti nella circoscrizione amministrativa e giudiziaria dei comuni e delle province, che si verifichino prima della revisione di cui al comma 5, non hanno effetto sulla circoscrizione dei collegi.

7. Qualora si verifichino cambiamenti nella circoscrizione della regione, il numero dei senatori ad essa assegnato è riveduto con legge ordinaria. Con la medesima legge sono rivedute, eventualmente, le circoscrizioni dei singoli collegi della regione.

8. Con legge è determinato il numero dei senatori di nuove regioni nonché le circoscrizioni dei loro collegi, con i limiti di cui all'articolo 57 della Costituzione.

ART. 3.

(Convocazione delle elezioni).

1. I comizi elettorali sono convocati con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente quello della votazione.

ART. 4.

(Elettorato passivo).

1. Sono eleggibili a senatori gli elettori che, al giorno delle elezioni, hanno compiuto il quarantesimo anno di età e non si trovano in alcuna delle condizioni di ineleggibilità previste dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, di seguito denominato « testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati ».

TITOLO II

DEGLI UFFICI ELETTORALI
CIRCOSCRIZIONALI E REGIONALI

ART. 5.

(Ufficio elettorale circoscrizionale).

1. Il tribunale nella cui giurisdizione si trovano uno o più collegi previsti dalla tabella delle circoscrizioni si costituisce in tanti uffici elettorali circoscrizionali quanti sono i collegi medesimi.

2. Se in un collegio si trovano le sedi di due o più tribunali, l'ufficio si costituisce nella sede avente maggiore popolazione.

3. Ogni ufficio elettorale circoscrizionale esercita le sue funzioni con l'intervento di tre magistrati, di cui uno presiede, nominati dal presidente entro dieci giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.

ART. 6.

(Ufficio elettorale regionale).

1. La corte d'appello o il tribunale del capoluogo della regione si costituisce in ufficio elettorale regionale con l'intervento di cinque magistrati, dei quali uno presiede, nonché di quattro esperti con attribuzioni esclusivamente tecniche, nominati dal primo presidente o dal presidente entro dieci giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.

TITOLO III

DELLE CANDIDATURE, DEI DELEGATI,
DEI RAPPRESENTANTI DEI CANDIDATI
E DEI RAPPRESENTANTI DI GRUPPI DI
CANDIDATI

ART. 7.

*(Candidatura. Opzione del candidato
eletto in più collegi).*

1. La candidatura è accettata in una sola regione e in non più di tre collegi.

2. La dichiarazione di accettazione deve contenere l'indicazione di due delegati effettivi e di due supplenti, autorizzati a fare la dichiarazione di collegamento di cui all'articolo 10 e la designazione di due rappresentanti, uno effettivo e l'altro supplente, presso l'ufficio di ciascuna sezione e l'ufficio elettorale circoscrizionale.

3. Il candidato eletto in più collegi deve esercitare la facoltà di opzione nel termine di cinque giorni dall'ultima convalida; in mancanza, l'opzione s'intende esercitata per il collegio nel quale ha raccolto il maggior numero di voti.

ART. 8.

(Modalità di presentazione della candidatura e disciplina della sua accettazione).

1. La candidatura è presentata da non meno di trecento e non più di cinquecento elettori iscritti nelle liste elettorali del collegio; nessun elettore può sottoscrivere per più di un candidato.

2. Unitamente agli atti di presentazione della candidatura deve essere depositato, in triplice esemplare, un modello di contrassegno, anche figurato.

3. L'accettazione della candidatura deve essere accompagnata da apposita dichiarazione, dalla quale risulti che il candidato non ha accettato candidature in collegi di altre regioni. La candidatura della stessa persona in più di una regione importa nullità dell'elezione.

ART. 9.

(Verifica di legittimità delle candidature).

1. Entro il trentacinquesimo giorno antecedente quello della votazione, l'ufficio elettorale circoscrizionale verifica se le candidature sono state depositate in termine e nelle forme prescritte.

2. Entro ventiquattro ore dal compimento delle operazioni previste nel comma 1, l'ufficio elettorale circoscrizionale invia all'ufficio elettorale regionale

l'elenco dei candidati ammessi, corredato di un esemplare del modello di contrassegno di ciascun candidato.

ART. 10.

(Collegamento tra i candidati).

1. Entro il trentesimo giorno antecedente quello della votazione il candidato, personalmente o per mezzo dei delegati di cui all'articolo 7, deve dichiarare all'ufficio elettorale regionale, con atto autenticato da notaio, con quali candidati di altri collegi della regione intende collegarsi. Tale dichiarazione si deve riferire ad almeno altre due candidature, anche se relative allo stesso dichiarante, nel caso che egli sia candidato in più collegi.

2. È fatta eccezione per il Molise, per il quale il collegamento si deve riferire ad un solo candidato.

3. È ammesso il collegamento tra candidati aventi diverso contrassegno.

ART. 11.

(Verifica dell'ufficio elettorale regionale sulla procedura di presentazione delle candidature).

1. Non oltre il venticinquesimo giorno antecedente quello della votazione, l'ufficio elettorale regionale:

a) elimina la candidatura di coloro che si siano presentati in più di tre collegi della regione. L'eliminazione ha luogo procedendo dalle candidature che sono state presentate per ultime, secondo il giorno e l'ora desunti dalle comunicazioni degli uffici elettorali circoscrizionali;

b) verifica se le dichiarazioni di collegamento fatte a termine dell'articolo 10 siano reciproche, e dà comunicazione dell'ammissione delle candidature agli uffici elettorali circoscrizionali.

ART. 12.

(Attribuzioni all'ufficio elettorale circoscrizionale. Disciplina delle schede di votazione).

1. L'ufficio elettorale circoscrizionale, ricevuta la comunicazione di cui all'articolo 11:

a) assegna il numero definitivo a ciascun candidato ammesso, secondo l'ordine di presentazione;

b) comunica a ciascun candidato la definitiva ammissione della sua candidatura;

c) procede, per mezzo della prefettura — ufficio territoriale del Governo competente per territorio, alla stampa del manifesto contenente l'elenco nominativo dei candidati, con i relativi contrassegni e numero d'ordine, e all'invio del manifesto ai sindaci dei comuni del collegio, i quali ne curano l'affissione all'albo pretorio e in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno antecedente quello della votazione;

d) trasmette, per la stampa delle schede, all'autorità designata dal Ministero dell'interno le generalità dei candidati, i contrassegni e il relativo numero d'ordine.

2. Le schede sono di carta consistente, di identico tipo e colore per ogni collegio, sono fornite a cura del Ministero dell'interno, hanno le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle A e B, allegate alla presente legge, e riproducono le generalità dei candidati e i contrassegni, secondo l'ordine di cui alla lettera a) del comma 1.

3. Le schede devono pervenire agli uffici elettorali debitamente piegate.

ART. 13.

(Designazione di rappresentanti presso l'ufficio elettorale regionale).

1. Non oltre le ore 12 del giorno stabilito per la votazione, ogni gruppo di

candidati collegatisi ha la facoltà di designare due propri rappresentanti presso l'ufficio elettorale regionale.

ART. 14.

(Disciplina dei ricorsi).

1. Contro le decisioni dell'ufficio elettorale circoscrizionale e dell'ufficio elettorale regionale, chi vi abbia interesse può ricorrere all'ufficio centrale nazionale di cui all'articolo 12 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, con le modalità e nei termini di cui all'articolo 23 del medesimo testo unico.

TITOLO IV
DELLA VOTAZIONE

ART. 15.

(Elettorato attivo).

1. All'elezione dei senatori partecipano gli elettori che hanno compiuto il venticinquesimo anno di età.

2. Il presidente, gli scrutatori e il segretario di seggio, nonché i militari delle Forze armate e gli appartenenti ai corpi organizzati militarmente al servizio dello Stato, alle Forze di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sono ammessi a votare, rispettivamente, nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni o nel comune in cui si trovano per causa di servizio.

ART. 16.

(Modalità di espressione del voto).

1. Il voto si esprime tracciando un segno con la matita copiativa sul contrassegno o, comunque, sul rettangolo che lo contiene o sul nominativo del candidato prescelto.

2. Il voto è valido anche se espresso in più di uno dei modi predetti.

TITOLO V

DELLE OPERAZIONI DELL'UFFICIO
ELETTORALE CIRCOSCRIZIONALE

ART. 17.

(Conteggio dei voti da parte dell'ufficio elettorale circoscrizionale).

1. L'ufficio elettorale circoscrizionale di cui all'articolo 5 procede, con l'assistenza del cancelliere, alle operazioni seguenti:

a) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni;

b) somma i voti ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni, come risultano dai verbali.

2. Il presidente dell'ufficio elettorale circoscrizionale, in conformità ai risultati accertati, proclama eletto il candidato che ha ottenuto un numero di voti validi non inferiore al 65 per cento dei votanti.

3. Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'ufficio elettorale circoscrizionale invia attestato al senatore proclamato e dà immediata notizia alla Segreteria generale del Senato, nonché alla prefettura — ufficio territoriale del Governo o alle prefetture — uffici territoriali del Governo nelle cui circoscrizioni si trova il collegio, perché, a mezzo dei sindaci, sia portata a conoscenza degli elettori.

4. L'ufficio elettorale circoscrizionale dà immediata notizia della proclamazione del senatore eletto all'ufficio elettorale regionale.

ART. 18.

(Verbalizzazione delle attività dell'ufficio elettorale circoscrizionale).

1. Di tutte le operazioni dell'ufficio elettorale circoscrizionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale. Uno degli esemplari è inviato subito alla Segreteria generale del Senato, che ne rilascia ricevuta, qualora sia avvenuta la pro-

clamazione del candidato e, nel caso contrario, alla cancelleria della corte d'appello o del tribunale sede dell'ufficio elettorale regionale.

2. Il secondo esemplare è depositato nella cancelleria del tribunale dove ha sede l'ufficio elettorale circoscrizionale. Gli elettori del collegio hanno facoltà di prenderne visione nei successivi quindici giorni.

TITOLO VI

DELLE OPERAZIONI DELL'UFFICIO ELETTORALE REGIONALE

ART. 19.

(Conteggio dei voti da parte dell'ufficio elettorale regionale).

1. L'ufficio elettorale regionale, costituito presso la corte d'appello o il tribunale ai sensi dell'articolo 6, appena in possesso dei verbali o delle comunicazioni di avvenuta proclamazione trasmessi da tutti gli uffici elettorali circoscrizionali, procede, con l'assistenza del cancelliere e alla presenza dei rappresentanti dei gruppi dei candidati, alle seguenti operazioni:

a) determina la cifra elettorale per ciascun gruppo di candidati;

b) determina la cifra individuale dei singoli candidati di ciascun gruppo.

2. La cifra elettorale di ciascun gruppo di candidati è data dal totale dei voti validi ottenuti dai candidati del gruppo stesso, presentatisi nei collegi per i quali non è avvenuta la proclamazione ai sensi dell'articolo 17.

3. La cifra individuale viene determinata moltiplicando per 100 il numero dei voti validi ottenuti da ciascun candidato e dividendo il prodotto per il numero degli elettori iscritti nel collegio. Nel caso di candidature presentate in più di uno dei collegi suddetti, si assume, ai fini della

graduatoria, la maggiore cifra individuale relativa riportata dal candidato.

4. L'assegnazione del numero dei seggi da coprire si fa nel modo seguente: si divide ciascuna cifra elettorale successivamente per uno, due, tre, quattro... sino alla concorrenza del numero dei senatori da eleggere; quindi si scelgono, tra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei senatori da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. I seggi sono assegnati ai gruppi in corrispondenza ai quozienti compresi in questa graduatoria.

5. A parità di quoziente, il seggio è attribuito al gruppo che ha ottenuto la minore cifra elettorale.

6. Se a un gruppo spettano più seggi di quanti sono i suoi candidati, i seggi eccedenti sono distribuiti secondo l'ordine della graduatoria di quoziente.

7. L'ufficio elettorale regionale proclama quindi eletti, in corrispondenza ai seggi attribuiti ad ogni gruppo, i candidati del gruppo stesso, secondo la graduatoria determinata dalla loro cifra relativa individuale. In caso di parità di tale cifra, è collocato in graduatoria prima il più giovane per età. Della proclamazione l'ufficio dà notizia alla Segreteria generale del Senato e alle prefetture — uffici territoriali del Governo della regione, perché, a mezzo dei sindaci, ne rendano edotti gli elettori, e rilascia attestazione ai senatori proclamati. Se soltanto in un collegio non abbia avuto luogo la proclamazione ai sensi dell'articolo 17, il presidente dell'ufficio elettorale regionale proclama eletto il candidato che in detto collegio ha avuto il maggior numero di voti validi, e, in caso di parità di voti validi, il più giovane per età.

ART. 20.

(Verbalizzazione delle attività dell'ufficio elettorale regionale).

1. Di tutte le operazioni dell'ufficio elettorale regionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale. Un esemplare è inviato subito alla Segreteria

generale del Senato, che ne rilascia ricevuta; l'altro è depositato nella cancelleria della corte d'appello o del tribunale sede dell'ufficio elettorale regionale. Gli elettori della regione hanno facoltà di prenderne visione nei successivi quindici giorni.

ART. 21.

(Disciplina delle ipotesi di vacanza di seggi).

1. I seggi di senatore, che rimangono vacanti per cause anteriori o sopravvenienti all'elezione, sono attribuiti ai candidati che nel medesimo gruppo hanno ottenuto la maggiore cifra relativa individuale.

2. Se non vi sono candidati di quel gruppo, si applica il disposto del comma 6 dell'articolo 19.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI SPECIALI PER IL
COLLEGIO DELLA VALLE D'AOSTA

ART. 22.

*(Elezione uninominale nel collegio
della Valle d'Aosta).*

1. L'elezione uninominale nel collegio della Valle d'Aosta è regolata dalle disposizioni dei precedenti articoli, in quanto applicabili, e dalle norme seguenti:

a) la candidatura deve essere proposta con dichiarazione sottoscritta da non meno di cento e non più di duecento elettori del collegio;

b) la dichiarazione di candidatura è depositata, insieme con il contrassegno, non più tardi delle ore 16 del quarantacinquesimo giorno antecedente quello della votazione, presso la cancelleria del tribunale di Aosta.

ART. 23.

(Ufficio elettorale circoscrizionale della Valle d'Aosta).

1. Il tribunale di Aosta, costituito in ufficio elettorale circoscrizionale ai sensi dell'articolo 5, esercita le sue funzioni con l'intervento di tre magistrati.

2. È proclamato eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi.

3. In caso di parità di voti, è eletto il candidato più giovane per età.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE
E FINALI

ART. 24.

(Termine per la convocazione dei comizi).

1. La votazione per l'elezione dei senatori deve avvenire entro settanta giorni da quello della pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi nella *Gazzetta Ufficiale*.

ART. 25.

(Rinvio).

1. Per l'adempimento del dovere del voto e per tutto ciò che non è disciplinato dalla presente legge si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati.

ART. 26.

(Svolgimento delle operazioni elettorali).

1. Nel caso di coincidenza delle elezioni della Camera dei deputati con quelle del Senato della Repubblica, esse sono indette per il medesimo giorno.

2. Per le sezioni aventi oltre 700 iscritti, il numero di quattro scrutatori, previsto dall'articolo 34 del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati, è elevato a cinque. La commissione elettorale comunale, nel procedere alla nomina degli scrutatori, designa separatamente lo scrutatore destinato a integrare la normale costituzione dell'ufficio elettorale.

3. L'elettore iscritto nelle liste elettorali per le elezioni delle due Camere, dopo che è stata riconosciuta la sua identità personale, ritira dal presidente del seggio prima la scheda per l'elezione della Camera dei deputati e, dopo che avrà restituito la scheda stessa, ritira quella per l'elezione del Senato.

4. Le operazioni di votazione proseguono fino alle ore 22 in tutte le sezioni elettorali; gli elettori che a tale ora si trovano ancora nella sala sono ammessi a votare.

5. Il presidente rinvia quindi la votazione alle ore 7 del giorno successivo e, dopo aver provveduto a sigillare le urne, le cassette o scatole recanti le schede e a chiudere il plico contenente tutte le carte, i verbali e il timbro della sezione, scioglie l'adunanza e provvede alla chiusura e alla custodia della sala secondo le previsioni del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati.

6. Alle ore 7 del giorno successivo, il presidente, ricostituito l'ufficio e constatata l'integrità dei mezzi precauzionali apposti agli accessi della sala e dei sigilli delle urne e dei plichi, dichiara riaperta la votazione, che prosegue fino alle ore 14; gli elettori che a tale ora si trovano ancora nella sala sono ammessi a votare.

7. Al termine delle operazioni elettorali vengono effettuate immediatamente le operazioni di cui al testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati.

8. Il presidente procede quindi alle operazioni di scrutinio, con precedenza per quelle relative all'elezione del Senato. Tali operazioni devono svolgersi senza interruzione ed essere ultimate entro le ore 18 del secondo giorno successivo a quello di inizio della votazione. Se non sono

compiute entro tale ora, si applicano le disposizioni dell'articolo 73 del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati.

9. I verbali delle operazioni per l'elezione del Senato della Repubblica devono essere compilati distintamente da quelli per l'elezione della Camera dei deputati e redatti in duplice esemplare.

10. Se non è possibile l'immediato recapito, i plichi contenenti i verbali e i documenti allegati devono rimanere nella sala della votazione, che viene chiusa e custodita secondo le prescrizioni del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati, per essere recapitati, con ogni urgenza, a cura del presidente, al mattino.

ART. 27.

(Elettorato attivo per la sola Camera dei deputati).

1. Nell'ipotesi prevista dall'articolo 26, il responsabile dell'ufficio elettorale comunale, entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi nella *Gazzetta Ufficiale*, appone sull'esemplare della lista di sezione, depositato presso il comune, apposita annotazione, mediante stampigliatura, a fianco dei nominativi degli elettori che possono votare soltanto per l'elezione della Camera dei deputati. L'elenco di detti nominativi è trasmesso, a cura, del sindaco, immediatamente alla commissione elettorale circondariale, che provvede ad apporre analogo annotazione stampigliata sull'esemplare della lista destinato all'ufficio elettorale di sezione.

ART. 28.

(Decadenza dal mandato).

1. Se le due elezioni per il Senato della Repubblica e per la Camera dei deputati non sono contemporanee, il membro della Camera ancora in funzione, se accetta la candidatura per l'altra Camera, decade dal mandato.

ART. 29.

(Spese elettorali).

1. Per gli ordini di accreditamento inerenti al pagamento delle spese per le elezioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è autorizzata la deroga alle limitazioni previste dai commi da 1 a 3 dell'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

ART. 30.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

TABELLA A
(articolo 12, comma 2)

**MODELLO DELLA SCHEDA DI STATO
PER L'ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA**

cm. 5

cm. 10

mm. 20

cognome
e
nome

TABELLA B
(articolo 12, comma 2)

RETRO DELLA SCHEDA DI CUI ALLA TABELLA A

ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

.....
(data dell'elezione)

.....
(Regione)

Collegio di

SCHEDA PER LA VOTAZIONE

Firma dello Scrutatore

.....

Timbro

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 2,00



16PDL0040960